

Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Vercelli

**Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione – P.T.P.C.
ANNI 2022-2024**

**Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità – P.T.T.I
ANNI 2022-2024**

Il presente documento, elaborato e proposto dal responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, è stato adottato per il triennio 2022-2024 a seguito di delibera adottata da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Vercelli

GLOSSARIO

OPOINVBV: Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Vercelli

CD: Consiglio Direttivo dell'Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Vercelli

FNOPO: Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

PTPC: Piano Triennale Per la Prevenzione della Corruzione

PTTI: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

RPC: Responsabile Prevenzione della Corruzione

ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione

OIV: Organo Indipendente di Valutazione

In esecuzione delle norme contenute nel DLgs. CPS 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni, e nel relativo Regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 e successive modificazioni, hanno avuto luogo, nei giorni 9-10-11 gennaio 2021, le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Vercelli, i cui componenti sono eletti tra gli iscritti all'albo unico nazionale delle ostetriche.

Componenti organi indirizzo politico – amministrativo

A seguito della distribuzione delle cariche, tenutasi il giorno 13 gennaio 2021, i due organi risultano così costituiti:

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Presidente – Maccagnola Angela
2. Vice Presidente – Portinaro Elisabetta
3. Tesoriere – Maraucci Francesca
4. Segretaria – Castellarin Laura
5. Consigliera – Agazzone Chiara
6. Consigliera – Lovo Alessandra
7. Consigliera – Pagin Martina Maria

COLLEGIO REVISORI CONTI

1. Membro Effettivo- De Regibus Virginia
2. Membro Effettivo – Bovio Francesca
3. Membro Supplente – Peduzzi Silvia

Presentazione

Di seguito vengono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2022-2024, nonché il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2022-2024 (PTTI), adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., in forma integrata.

Il Piano della performance non è adottato ai sensi dell'art. [2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101](#) "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n.125 (in G.U. 30/10/2013, n.255). Nelle more di articolare un ciclo analogo o struttura equivalente e d'integrarlo con il PTCP e il PTTI, l'OPOINV BV, considerata l'assenza del ruolo dirigenziale, garantisce allo stato attuale un meccanismo essenziale comunque volto ad assicurare

standard qualitativi ed economici del servizio, tramite un sistema di valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, adeguandosi così ai principi generali di cui all'art. 3 del D.Lgs. 150/2009. Tale sistema di valutazione è reso pubblico sul sito www.ostetricheovara.it

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo del Capo Provisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.241 del 23-10-1946); e s.m. e i.;
- Decreto del Presidente Della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.112 del 16-5-1950 - Suppl. Ordinario); e s.m. e i.;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112); e s.m. e i.;
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4-1-2013); e s.m. e i.;
- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255); e s.m. e i.;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; e s.m. e i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; e s.m. e i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012) e s.m. e i.;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; e s.m. e i.;
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n.114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il c.d. Codice dei Contratti Pubblici e, più esattamente norme di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n° 1, convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici e Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica”. Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art. 2 comma 1 D.M 165/2016 intitolato “OSTETRICHE: PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "Codice dell'amministrazione

digitale".

Atti ANAC

- Comunicato Anac 13/07/2015 Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017 (aggiornamento annuale del 31 gennaio 2015);
- Atto Anac 16 dicembre 2015 - Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017;
- Determinazione Anac n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;
- Determinazione Anac n. 12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Comunicato del Presidente ANAC del 25/11/2015 -Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 - «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- Comunicato del Presidente Anac del 3 giugno 2015 - Pubblicazione dei dati sugli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013;
- Orientamento Anac n. 24 del 23 settembre 2015 - art. 22, D.Lgs. 33/2013 – sanzione- divieto di erogare somme – applicazione – indicazioni;
- Comunicato Anac 18/02/2015 Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) e della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione. - Comunicazione ad ANAC della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- Delibera Anac n. 144 del 07 ottobre 2014 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”;
- Delibera Anac 9/09/2014 Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento;
- Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;

- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
- Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente ad oggetto le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
- Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n. 1310 del 28.12.2016, recanti «*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016*» ed Allegato 1 –SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE;
- Linee Guida ANAC, approvate con delibera n. 241 del 8.3.2017 recanti “*indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 in materia di “obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016*”;
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente ad oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente ad oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Delibera CIVIT n. 50/2013 avente ad oggetto "Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016";
- Delibera Anac numero 141 del 21/02/2018;

- Delibera ANAC numero 1064/2019, Piano Nazionale Anticorruzione.

Regolamenti interni

Regolamento Interno (art. 35 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221)

Nel PTPCT 2021-2023 era stata già evidenziata la necessità di un aggiornamento del regolamento. Lo sviluppo di questo regolamento ha per ora riguardato alcune tematiche specifiche, ma nel corso dell'anno corrente si provvederà al completo sviluppo.

BOLLA

INDICE

SEZIONE I- Piano triennale per la prevenzione della corruzione

1. Introduzione
2. Approvazione piano ed entrata in vigore
3. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione ed adozione del PTPC
4. Gestione del rischio corruzione: azioni e misure generali
5. Struttura economia e patrimoniale
6. Individuazione delle aree di rischio
7. Misure di prevenzione adottate
8. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
9. Whistleblower-Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
10. Tempi di attuazione delle misure di prevenzione del rischio
11. Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza
12. Il responsabile della prevenzione della corruzione
13. Elenco dei reati configurabili

SEZIONE II- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Procedimento di elaborazione e adozione del piano
2. Obiettivi strategici in materia di Trasparenza
3. Processo di attuazione del programma
4. Misure di monitoraggio e vigilanza
5. Accesso civico

SEZIONE I

Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione
2022-2024

1.Introduzione

Il presente PTPC, adottato come sopra dal OPOINVBV è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e s.m.i, tenendo conto della peculiarità ordinamentale degli Ordini professionali e delle rispettive Federazioni nazionali.

Il Consiglio direttivo del OPOINVBV in data 29 gennaio 2015 ha deliberato di dare avvio a quell'insieme di iniziative e di misure per la promozione dell'integrità e della trasparenza nonché della prevenzione della corruzione. Le specifiche iniziative e misure volte a prevenire i reati di corruzione sono strutturate in questo documento quale guida fondamentale per i soggetti interni del CD e quale attestazione d'integrità per i soggetti esterni che, direttamente o indirettamente, abbiano interesse a che il CD operi e agisca in un contesto sfavorevole alla corruzione.

Coerentemente con il sistema di governance della FNOPO i destinatari diretti del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), sono il personale dipendente, il presidente, i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, i componenti del Consiglio nazionale, i consulenti e tutti coloro che in qualsiasi forma o a qualsiasi titolo abbiano rapporti d'incarico con l'Ordine.

L'iter che ha portato alla predisposizione del PTPC del OPOINVBV si è sviluppato come descritto di seguito.

Il CD, in data 18 gennaio 2021, ha provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e del Responsabile della trasparenza (RT) in un'unica figura. La scelta è ricaduta sulla Consigliera dell'Ordine, eletta in data 9-10-11 gennaio 2021 ed investita della carica di Consigliera in data 13 gennaio 2021, ritenuta idonea a ricoprire l'incarico attribuitole, a seguito di consultazione interna. Con tale nomina si è quindi attivata tutta la complessa procedura necessaria per l'adeguamento del OPOINVBV alle norme di prevenzione della corruzione, procedura che prevede quali atti prodromici oltre che la comunicazione della nomina all'ANAC, anche la predisposizione del presente piano.

Il CD è stato convocato in prima istanza in data 13 aprile 2022 per prendere visione del PTPC, al termine della consultazione pubblica, non essendo pervenuti contributi da parte degli stakeholder, il CD ha approvato il documento in data 28 aprile 2022.

2.Approvazione piano ed entrata in vigore

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'adozione da parte del CD, è sottoposto alla consultazione online sul sito istituzionale del OPOINVBV www.ostetrichenovara.it, previo annuncio e/o comunicazione da rivolgere ai principali *stakeholder* individuati in: Ordini provinciali e interprovinciali delle ostetriche, ostetriche iscritte all'albo, cittadini, Ministero della salute (Dipartimento professioni sanitarie), Dipartimento della Funzione pubblica, ANAC, sindacati, associazioni di utenti.

Il PTPC ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 ovvero tenendo conto

delle eventuali modifiche normative e/o regolamentari sia in materia di prevenzione della corruzione e sia in materia ordinistica ovvero inerenti le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione del OPOINVBV.

A causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 il Presidente dell'ANAC ha rilasciato un comunicato in data 12 gennaio 2022 per differire la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione trasparenza 2022-2024 al 30 aprile 2022.

L'aggiornamento terrà conto anche dell'emersione di nuovi fattori di rischio non rilevati in fase iniziale di predisposizione del piano e determinati dall'emergenza sanitaria e dalle conseguenti modalità di trattazione e delibera degli Organi Statutari e della susseguente necessità di predisporre nuove misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Pertanto, come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvederà a sottoporre all'adozione del CD del OPOINVBV la modifica del PTPC ogniqualvolta siano accertate significative violazioni e/o carenze che possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

1. normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
2. normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
3. emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C./P.T.T.I.;
4. nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

L'aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C./P.T.T.I.

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo del OPOINVBV di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo e l'implementazione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione del OPOINVBV nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali, ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione, in ossequio all'art. 97 della Costituzione italiana.

Il piano ha quindi l'obiettivo di: sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne; assicurare la correttezza dei rapporti tra il OPOINVBV e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconfiribilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente piano e di segnalare al responsabile dell'anticorruzione ogni violazione e/o

criticità dello stesso.

Il presente piano e ogni suo aggiornamento, prima dell'adozione finale da parte del Consiglio Direttivo, sarà sottoposto a consultazione pubblica sul sito www.ostetricheovara.it, previa sollecitazione/informazione ai principali *stakeholder* che, in via di prima adozione, sono identificati nella tabella seguente:

Consultazione	Soggetti interrogati
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Pubblicazione su sito internet: www.ostetricheovara.it in modo da consentire la presa visione da parte di: FNOPO, Ordini provinciali e interprovinciali delle ostetriche; Ostetriche iscritte all'albo (per il tramite di invio email); Cittadini (Pubblicazione sul sito), Ministero della Salute (Dipartimento professioni sanitarie); Presidenza del Consiglio – Funzione pubblica; Anac; Sindacati; Associazioni di utenti (es. Cittadinanza attiva)

Il sistema di coinvolgimento degli stakeholders sopra individuati avverrà in occasione di ogni aggiornamento e in occasione dell'attività di monitoraggio e di valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del piano come descritta nel successivo paragrafo. I contributi raccolti saranno resi pubblici sul sito del OPOINVBV al termine di scadenza della consultazione, non inferiore a 7 giorni.

3. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione ed adozione del PTPC

La strategia della prevenzione della corruzione dell'OPOINVBV è attuata in maniera sinergica con i soggetti istituzionali, tra i quali FNOPO, che concorrono all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e con tutti i soggetti (dipendenti, organi d'indirizzo politico-amministrativo, collaboratori, consulenti, fornitori, ecc.), che a diverso titolo sono coinvolti nell'attività politico-istituzionale e amministrativa della FNOPO.

Si rileva che l'esiguità dell'organico e l'assenza di alcuni organi rende di difficile attuazione un'azione coerente di coordinamento e soprattutto rende di difficile soluzione applicativa l'esplicazione di alcune importanti funzioni: l'attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. 165 del 2001; art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); la proposta di misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. 165 del 2001); la vigilanza sull'osservanza del Codice di comportamento e verifica delle ipotesi di violazione; adozione delle misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. 165 del 2011)

L'OIV è assente ai sensi dell'art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101.

Pertanto nelle more di implementare tutte le soluzioni idonee e/o alternative atte a compensare le lacune ordinamentali e regolamentari, il presente piano affronta le migliori soluzioni di coordinamento e coerenza con i soggetti e gli organi attualmente presenti e costituiti.

Fatta questa premessa si riportano di seguito i soggetti che, allo stato attuale, concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'OPOINVBV indicando quali sono i relativi compiti e funzioni:

- a) Il **CD – Consiglio Direttivo** (autorità di indirizzo politico composta da sette componenti consiglieri, eletti tra gli iscritti all'albo delle ostetriche ogni 4 anni; all'interno dell'organo sono

nominate 4 cariche (presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario); designa il RPCT (art. 1, comma 7, della l. n. 190); adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC; adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del. n. 165 del 2001); osserva le misure contenute nel P.T.P.C.; segnala casi di personale conflitto di interessi; segnala le situazioni di illecito.

b) Il **Collegio dei Revisori dei Conti** (composto da 2 componenti effettivi e da 1 supplente eletti, contestualmente al Comitato Centrale, tra gli iscritti all'albo delle ostetriche ogni 4 anni. Il presidente è stato nominato a seguito della valutazione da parte del Collegio dei Revisori dei Curriculum Vitae e delle proposte economiche seguite al bando prot. N.68 del 9/3/2021, il Consiglio Direttivo, preso atto della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera n° 19, ha approvato la nomina del Dott. Tino Candeli quale presidente del Collegio dei Revisori. Tale collegio, ancorché elettivo, può essere reso assimilabile all'organismo di controllo interno nelle more di adeguare l'ente alle norme del controllo interno ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 286/1999): partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n.33 del 2013); esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, D.lgs. n. 165 del 2001); osserva le misure contenute nel P.T.P.C.; segnala casi di personale conflitto di interessi; segnala le situazioni di illecito. Nota: sulla natura di tale organo, sui compiti e sulle funzioni assimilabili sarà richiesto specifico parere all'ANAC e al ministero vigilante.

c) Il **Responsabile della Prevenzione**: svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 D.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012); cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento adottato dall'amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e i risultati del monitoraggio. Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 D.lgs. n. 33 del 2013). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo. Il Responsabile è stato nominato in data 18 gennaio 2021, individuato nella Consigliera Martina Maria Pagin.

d) I collaboratori e i consulenti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi e/o a qualsiasi altro titolo con il OPOINVBV: osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento); si adeguano e si impegnano ad osservare, laddove compatibile, le disposizioni al Codice di comportamento dell'Ordine e al Codice etico e di comportamento della FNOPO.

4. Gestione del rischio corruzione: azioni e misure generali

Analisi contesto esterno

In conformità a quanto previsto nell'Aggiornamento del PNA dell'ANAC (Det. Anac 12 del 28/10/2015) è necessario analizzare il contesto esterno in cui opera l'OPOINVBV e specificatamente sia in relazione al contesto ordinistico e sia al contesto della sanità.

1) **Contesto ordinistico:** nelle fasi di prima adozione e poi di attuazione dei previgenti PTCPT erano emerse notevoli criticità connesse alla diffusa ed iniziale convinzione nel mondo ordinistico che il complesso delle norme sulla prevenzione della corruzione e sulle norme della trasparenza non debbano applicarsi agli ordini e Ordini professionali. Tale questione problematica – risolta in via definitiva come detto dall'ANAC nella parte generale e speciale del PNA 2016 e dal D.Lgs. 97/2016 - ha trovato la sua prima espressione in una sentenza del TAR del Lazio del 6 maggio 2015, emessa su ricorso degli ordini forensi avverso la delibera ANAC n. 145/2015 che ribadiva l'obbligo di applicazione delle norme anche per gli ordini e Ordini professionali. Durante i corsi di formazione, organizzati dalla FNOPO, si ha avuto modo di informare e relazionare specificatamente sul PNA 2016 e successivi aggiornamenti al fine di sollecitare e promuovere l'evoluzione culturale della legalità che correttamente collochi gli ordini e Ordini professionali nell'alveo delle pubbliche amministrazioni tutelanti, per loro finalità essenziale, un interesse pubblico collettivo e fondamentale derivante dalla Costituzione e che per gli ordini professionali della salute risiede nell'art. 32 della Carta Costituzionale. Detto interesse pubblico è garantito proprio attraverso la realizzazione di elevati livelli di trasparenza ed attraverso la concreta azione di prevenzione di ogni potenziale fattore di rischio di corruzione.

La stessa Legge 3/2018 prevede espressamente che gli Ordini e le Federazioni Nazionali assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2) **Contesto sanitario:** L'OPOINVBV, in quanto ordine interprovinciale della professione Ostetrica, si colloca inevitabilmente nel contesto della Sanità. L'ordine fa riferimento al territorio delle province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania-Cusio-Ossola. Nel territorio sono presenti 5 punti nascita all'interno di 4 ASL e un punto nascita come Azienda Ospedaliera Universitaria.

L'ordine eredita dal mondo sanitario le criticità connesse ai contratti pubblici della sanità, laddove si riscontra una rischiosa prossimità di interessi fra i soggetti che promuovono l'acquisto di prodotti della salute, nel caso di specie l'area materno-infantile e soggetti che impiegano e utilizzano tali prodotti e che potrebbero trasferire gli stessi alle destinatarie della loro attività professionale o comunque farne propaganda. L'ordine non è venuto a conoscenza di problematiche emerse in questo ambito, si riserva tuttavia una valutazione più approfondita nel corso del prossimo anno.

L'aggiornamento del PNA dell'ANAC (Det. Anac 12 del 28/10/2015) ed il PNA 2016, non modificato nei successivi aggiornamenti 2017 e 2018, hanno identificato il settore dei prodotti farmaceutici, dei dispositivi, delle tecnologie nonché dell'attività di ricerca, formazione, di sperimentazione clinica e le correlate sponsorizzazioni come ambiti particolarmente esposti al rischio di fenomeni corruttivi e di conflitto d'interessi ed in tal senso appare indispensabile sia adottato il più ampio numero di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Questo aspetto sarà inserito nell'aggiornamento del regolamento interno.

Analisi contesto interno

Il OPOINVBV è un ordine professionale annoverato tra gli enti pubblici non economici e, come tale, rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 165/2001, delle norme di contabilità pubblica e del

D.Lgs 163/2006 ovvero il Codice dei contratti.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che per esercitare la professione di ostetrica, in qualsiasi forma, è obbligatoria l'iscrizione al relativo Albo Professionale. La finalità di tenuta dell'Albo è il perseguimento dell'interesse pubblico ovvero la tutela della salute collettiva.

Ciascuno Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo del proprio territorio, il Consiglio direttivo, composto in numero variabile a secondo del numero d'iscritti all'albo. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni. Ogni Consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine. Unitamente al consiglio è eletto, con le stesse modalità e tra le ostetriche iscritte all'Albo, un Collegio dei revisori dei conti, composto da due componenti effettivi, da uno supplente e un presidente. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilisce una tassa annuale e una tassa per l'iscrizione nell'albo. Per la riscossione dei contributi, dovuti ai sensi della legge istitutiva dagli iscritti all'albo, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette. Per questa attività l'Ordine si avvale dei servizi di Italtiscossioni S.r.l a seguito della Convenzione per la gestione delle quote d'iscrizione con adesione al sistema "PAGOPA" stipulata in data 29.01.2021 con il Contratto n° 2020/1112 con scadenza 31.12.2023. In considerazione del lavoro svolto nell'anno corrente dalla suddetta società che ha dimostrato pronta disponibilità nello svolgimento del proprio incarico, oltre a fornire il servizio di bollo elettronico, come documentato con la delibera 71/2021 in data 10.11.2021, il CD riunito in data 22.11.21 non ritiene necessario modificare il contratto vigente con Italtiscossioni. Il regolamento interno dell'Ordine deve essere deliberato dal Consiglio direttivo ed è soggetto all'approvazione dell'Assemblea delle iscritte. Il Consiglio direttivo può essere sciolto quando non siano in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto dal Ministero della salute, sentita la FNOPO.

Gli Ordini provinciali e/o interprovinciali delle ostetriche sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), con sede in Roma. La FNOPO è diretta da un Comitato centrale che, composto di sette membri, elegge tra i suoi membri un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale. Il Comitato centrale è eletto, tra gli iscritti all'albo, dal Consiglio nazionale composto dai presidenti dei rispettivi Ordini provinciali o interprovinciali. Unitamente al Comitato centrale è eletto, con le stesse modalità e tra le ostetriche iscritte all'albo, un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e da uno supplente. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo della FNOPO ed inoltre stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti, per le spese di funzionamento della FNOPO. All'amministrazione dei beni della FNOPO provvede il Comitato centrale. Al Comitato centrale della FNOPO spettano diverse attribuzioni, alcune indicate dalla legge istitutiva ed altre attribuzioni introdotte da norme successive.

Il regolamento di esecuzione della legge istitutiva è stato emanato con DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233". Con tale DPR sono state regolamentate tutte le attribuzioni sia degli Ordini e sia della FNOPO e dei loro organi collegiali e monocratici. È stata regolamentata ad esempio l'importante funzione disciplinare attribuita agli Ordini territoriali (nei confronti degli iscritti all'Albo) e alla FNOPO (nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli Ordini). La funzione disciplinare nei confronti dei componenti il Comitato centrale è attribuita alla Commissione centrale esercenti le professioni

sanitarie (CCEPS), organo del Ministero della salute, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È stata regolamentata anche la gestione amministrativa e contabile della FNOPO a cui il OPOINVBV fa riferimento. In particolare è previsto che il Presidente del OPOINVBV, oltre ad avere la rappresentanza legale, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea delle iscritte e dirige l'attività degli uffici. Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà del OPOINVBV e può essere tenuto a prestare una cauzione, di cui l'Assemblea delle iscritte determina l'importo e le modalità. Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate del OPOINVBV e paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario; ed è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato. Il tesoriere tiene i registri di contabilità previsti dalla legge. Per la riscossione dei contributi, dovuti ai sensi della legge istitutiva dai collegi provinciali, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

I regolamenti interni del OPOINVBV debbono essere deliberati dal CD e sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea delle iscritte. Detto regolamento è trasmesso al Ministero della salute, il quale, nel termine di tre mesi dalla loro ricezione, può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per vizi di legittimità.

Il quadro normativo istitutivo e regolamentare del OPOINVBV, risalente al 1946/1950, è in realtà antecedente alla qualificazione giuridica di "ente pubblico non economico", desumibile dal combinato disposto del DPR 68/1986 e della L. 93/1983 (oggi D.Lgs. 165/2001) e da numerose sentenze degli organi giurisdizionali ed in particolare della Corte Suprema di Cassazione (sentenze n. 2079/1990 e 12010/1990), del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale (sentenza n. 405/2005).

La natura giuridica di ente pubblico non economico, come maturata negli anni, ha quindi collocato gli ordini professionali nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 165/2001 e di tutte le norme che da esso discendono, ivi incluso il codice dei contratti pubblici e le norme sulla contabilità pubblica nonché le norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione. Alcune eccezioni sono invece state fatte in materia di finanza pubblica laddove, riguardo a specifiche misure di contenimento della spesa pubblica, la legge ha specificatamente esentato gli ordini professionali in quanto non incidono sul conto consolidato dello Stato.

In questo quadro normativo il legislatore ha poi integrato nel tempo le attribuzioni degli ordini professionali, prevedendo specifici ruoli in tema di formazione e aggiornamento professionale ed in tema di assicurazione professionale per gli iscritti agli albi. In particolare con DPR 137/2012 è stato istituito l'Albo unico nazionale tenuto dalla FNOPO ed è previsto che la FNOPO possa negoziare convenzioni collettive per un'adeguata assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività libero-professionale. Così, in forza dell'obbligo formativo in capo agli iscritti all'albo, la FNOPO e gli Ordini territoriali hanno anche un ruolo regolamentare, autorizzatorio e di certificazione dell'aggiornamento professionale degli iscritti e che, specificatamente per le professioni sanitarie, è inquadrato e regolamentato dalla normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Da ultimo è doveroso fare menzione della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche

amministrazioni. – che ha introdotto una novità all’art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 come di seguito riportata:

1. Conferma l’esclusione dall’applicazione delle misure note come “spending review” a patto che gli ordini e collegi professionali siano in equilibrio economico e finanziario e fermo restando l’adeguamento ai principi di contenimento e razionalizzazione.
2. Fatte salve le dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge si prevede che la variazione della consistenza del ruolo dirigenziale debba essere comunicata al Ministero vigilante ed alla funzione pubblica. Tale variazione s’intende esecutiva decorsi quindici giorni dalla comunicazione.

Per il dettaglio del contesto normativo e regolamentare in cui opera il OPOINVBV in linea con la FNOPO e delle susseguenti aree di competenza istituzionale ed amministrativa si rimanda alla lettura delle norme elencate nella prima pagina del presente PTPC.

Da questo articolato quadro normativo si evince la necessità di armonizzare le norme istitutive e regolamentari precipuamente ordinistiche con le norme che discendono dalla natura e qualifica di ente pubblico non economico, armonizzazione che dovrebbe essere realizzata quanto prima.

Allo stato attuale e in forza del quadro normativo sopra riassunto permane quindi una rilevante peculiarità in ordine al sistema dei processi organizzativi tale da rendere difficile una definizione coerente dei diversi processi, con particolare riferimento anche alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. Difficoltà ulteriormente sovraccaricata dalla ridottissima dimensione dell’ente.

Si evidenzia quindi che le cariche istituzionali del OPOINVBV mantengono, ai sensi della legge istitutiva, precise deleghe gestionali non solo di tipo politico-istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono di fatto responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. All’interno dell’ente sono state individuate 2 aree organizzative: Affari giuridici, contabili e di bilancio & Affari generali e supporto istituzionale dell’attività dell’Ente.

Area “Affari giuridici, contabili e di bilancio”

Tutti gli affari finanziari e contabili sono supportati da un consulente fiscale – amministrativo. Di seguito è riportata una tabella, da non ritenersi comunque esaustiva, delle attività di pertinenza dell’area, tenuto conto della necessaria trasversalità di alcuni affari, resa inevitabile anche dalle ridotte dimensioni dell’ente:

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE E GIURIDICA
Gestione delibere di spesa
Elaborazione e stesura bilancio preventivo
Lettura stampa e novità legislative
Attività di studio e ricerca
Rapporti con la Banca
Gestione adempimenti contributivi
Procedure di acquisizione di beni e servizi
Redazione denunce obbligatorie
Rapporti fornitori, contratti, convenzioni
Rapporti banche ed uffici contabili

Gestione incasso quote
Gestione rimborsi organi elettivi
Controllo regolarità incassi
Redazione libri contabili
Emissione mandati
Riunioni CD e Revisori Conti
Emissione reversali
Elaborazione pareri di competenza
Elaborazione e stesura conto consuntivo
Studio documenti, atti parlamentari e normativa

Area “Affari generali e supporto istituzionale dell’attività dell’Ente”

Questa area supporta:

- tutte le attività istituzionali e nei processi decisionali nonché di coordinare e attuare gli adempimenti connessi laddove sia stata adottata apposita delibera del CD del OPOINVBV.
- tutti i processi di comunicazione istituzionale sia all’interno che all’esterno del OPOINVBV, sia in entrata che in uscita, dal protocollo all’archiviazione documentale.

Di seguito è riportata una tabella, da non ritenersi comunque esaustiva, delle attività di pertinenza dell’area, tenuto conto della necessaria trasversalità di alcuni affari, resa inevitabile anche dalle ridotte dimensioni dell’ente:

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/ISTITUZIONALE
Rapporti con FNOPO
Preparazione riunioni CD
Informazioni fornite agli stakeholder
Organizzazione congressi, convegni, corsi di aggiornamento
Atti e documenti forniti agli stakeholder
Gestione testi di comunicazione istituzionale
Verbali e delibere
Elaborazione pareri di competenza
Elaborazione e stesura relazioni
Agenda impegni e scadenario
Disbrigo corrispondenza (protocollo)
Gestione Albo unico nazionale
Stesura circolari/comunicazioni agli Ordini
Elaborazione statistiche
Raccolta documentazione/pratiche e creazione dossier
Redazione Notiziario
Archiviazione documentazione
Gestione sito web e strumenti di digitalizzazione

Attività di studio e ricerca
Consultazione/informativa/rapporti tra impiegati
Pubbliche relazioni

5. Struttura economica e patrimoniale

L'Ordine ha un'unica sede, coincidente con la sede legale, a Novara, in Via Amico Canobio 16.

La sede è stata scelta dopo aver pubblicato una manifestazione di interesse per valutare diversi preventivi. In base ai costi, la locazione della sede e gli spazi a disposizione, il CD in data ha deliberato il trasferimento presso la sede sovracitata.

Il bilancio dell'ente, preventivo e consuntivo, è formulato in adeguamento alla normativa della contabilità pubblica, adattata a livello regolamentare alle peculiarità dell'Ordine ed alle dimensioni dell'ente, ai sensi della L. 208/1999.

Il bilancio è alimentato annualmente dalla contribuzione obbligatoria da parte delle iscritte all'Ordine. L'importo dovuto dalle iscritte è, attualmente, pari ad € 110 di cui 30,50 vengono versati per ogni iscritta alla FNOPO. La quota è pari a quella dell'anno precedente, come è stato confermato con la circolare FNOPO 66/2021. Il numero degli iscritti al 20/04/2022 è pari a 309.

I principali processi amministrativi sono connessi alle attività politico-istituzionali, delineate dalle leggi istitutive, e riguardano:

- le procedure elettorali del CD, del Collegio dei revisori dei Conti e le nomine delle cariche istituzionali;
- l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del CD e dell'Assemblea delle iscritte;
- vigilanza, sul piano locale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione;
- coordinamento e promozione dell'attività dell'Ordine nel territorio;
- progetti volti a promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- designazione dei rappresentanti del CD presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale;
- concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare l'Ordine;
- direttive di massima per la soluzione delle controversie e/o problematiche emergenti nel contesto lavorativo in cui opera l'ostetrica;
- esercizio del potere disciplinare nei confronti dei componenti del CD e dell'Assemblea.

I principali processi di tipo amministrativo-gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

- gli organi istituzionali dell'Ordine (spese per le adunanze del CD, del Collegio dei revisori dei conti e dell'Assemblea, ivi inclusi i compensi e rimborsi per i componenti del CD e del Collegio dei revisori dei conti);
- le prestazioni istituzionali (organi di stampa e comunicazione istituzionale, commissioni istituzionali, aggiornamento professionale e organizzazione eventi, promozione della figura professionale dell'ostetrica);
- uscite per la gestione della sede;
- uscite per funzionamento uffici (relative alle utenze, al materiale di cancelleria, alla pulizia

degli uffici, alla manutenzione delle apparecchiature, alle assicurazioni e per altre attività amministrative ecc.;

- uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi (relative alle consulenze amministrative e fiscali, legali e informatiche e alle acquisizioni di software);
- uscite per l'acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e di immobilizzazione tecniche.

6. Individuazione delle aree di rischio

L'analisi preliminare consente di affermare che la ridotta dimensione dell'ente e la peculiarità dei processi decisionali, amministrativi e gestionali se da un lato ridimensionano i rischi e gli eventi di corruzione stante lo stretto e reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, dall'altro invece proprio la medesima ridotta dimensione dell'ente non rende sempre attuabile la complessità di quei procedimenti amministrativi posti a tutela dei principi di trasparenza, imparzialità, semplificazione, rotazione, economicità ed efficienza.

La medesima analisi consente anche di affermare che il maggior rischio è correlato all'assenza di un Regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del D.Lgs. 165/2001 e al D.Lgs. 39/20013.

Pertanto anche in tale contesto e per i motivi descritti si creano delle aree di "rischio", intese proprio come aree caratterizzate dall'incertezza sul corretto e idoneo perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale del OPOINVBV.

Il rischio è definito come possibilità che si verifichi un certo "evento" che si oppone o frappone al perseguimento dell'obiettivo istituzionale del OPOINVBV.

Le aree di rischio individuate dall'art. 1 c. 16 della L. 190/2012, confermate dal PNA 2016, e che possono definirsi comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, sono le seguenti:

- A.** Area dei processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale e degli incarichi di consulenza e collaborazione;
- B.** Area dei processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006.
- C.** Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D.** Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

A. Area dei processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale e degli incarichi di collaborazione

Il rischio maggiore è connesso all'assenza di un Regolamento volto a disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, al fine di definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, nonché di consentire la semplificazione, la trasparenza, la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.

È necessario disciplinare le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o in collaborazione, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire

l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento (come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165). Annesso al regolamento dovrebbe essere costituito e aggiornato pubblicamente un albo dei consulenti che consenta d'individuare con la giusta speditezza il consulente cui conferire l'incarico di collaborazione, previa procedura comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo dei consulenti (permanentemente pubblico) e che posseggano i requisiti predefiniti.

B. Area dei processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs. 163 del 2006.

Procedimenti di riferimento a rischio	Gradazione del rischio
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	alto
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	alto
Requisiti di qualificazione	alto
Requisiti di aggiudicazione	alto
Valutazione delle offerte	medio
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	medio
Procedure negoziate	alto
Affidamenti diretti	alto
Revoca del bando	medio
Redazione del cronoprogramma	medio
Varianti in corso di esecuzione del contratto	alto
Subappalto	medio
ADR non giurisdizionale in esecuzione del contratto	alto

Le procedure di affidamento rappresentano l'area maggiormente a rischio. Il rischio relativo all'area B è comune a tutti i procedimenti di riferimento sopra indicati e si mostra particolarmente elevato nella definizione dell'oggetto dell'affidamento, nell'individuazione della procedura da adottare, nella definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, nella costruzione del capitolato tecnico/disciplinare di gara e/o della bozza contratto/disciplinare d'incarico, nelle varianti in corso di esecuzione del contratto e nei rimedi adottati per la risoluzione delle controversie.

Il rischio è da porsi in connessione con le peculiarità amministrative e gestionali dell'ente, con la difficoltà di programmare con tempestività le attività e i servizi necessari all'ente, con la ridotta dotazione organica, con l'assenza di un adeguato meccanismo di controllo interno, con il mancato ricorso a Consip o al MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), con l'assenza di un Regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del D.Lgs. 165/2001 e al D.Lgs. 39/20013 e con l'assenza di un ulteriore regolamento che definisca le procedure di acquisizione in economia.

In particolare l'assenza di adeguati strumenti regolamentari se da un lato impone al OPOINVBV, così come alla FNOPO di adeguarsi a procedure molto complesse che, per le ridotte dimensioni

dell'ente, non è in grado di sostenere compiutamente, dall'altro determina l'uso diffuso dell'istituto dell'affidamento diretto o dell'istituto della proroga laddove un'interruzione del contratto potrebbe comportare serie difficoltà nel funzionamento ordinario dell'ente (es. utenze, pulizie, assistenza fiscale, programmi di contabilità e protocollo, ecc.) e contestualmente, proprio per l'assenza di un'adeguata regolamentazione, non si riescono ad attivare, con la giusta speditezza ed economicità, tutte le procedure necessarie a garantire i principi di concorrenzialità e rotazione, con un susseguente rischio di abuso dell'affidamento diretto o della procedura negoziata. Il processo finalizzato all'affidamento di lavori, servizi e fornitura è attualmente strutturato nella maniera che segue:

1. nomina del RUP/Responsabile del procedimento che opera sulla base dei mandati deliberati in Consiglio direttivo;
 2. Definizione all'interno di specifici documenti (domanda di offerta, richiesta di preventivi, etc.) dell'oggetto di affidamento, dei servizi/prestazioni richieste e dei criteri di qualificazione e di aggiudicazione;
 3. Il RUP provvede agli adempimenti connessi alla trasparenza finanziaria e alla pubblicità della procedura e ai necessari inserimenti nel sito dell'ANAC ove previsti ed istruisce la procedura di scelta del contraente come sopra indicato; procede alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri predefiniti, presentandoli per la valutazione e l'assegnazione al CD;
 4. delibera del CD di aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto da parte del Presidente dell'Ordine, ove necessario, che ricopre anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto;
- La carenza regolamentare, la esile struttura amministrativa dell'ente, quindi, rendono quest'area particolarmente esposta, per ovviare a tale rischio il CD si impegna a inserire nell'aggiornamento del regolamento interno le modalità operative per l'affidamento dei lavori, servizi, forniture e/o commesse.

C. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Procedimenti di riferimento a rischio	Gradazione del rischio
Procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche	alto
Espressione di pareri di competenza	alto
Emanazione di circolari o direttive sia di carattere generale e sia per la soluzione delle controversie	medio
Coinvolgimento e individuazione dei collegi o delle ostetriche nelle attività istituzionali	alto
Individuazione dei docenti/relatori in eventi	medio
Designazione dei rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale o internazionale	alto
Concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la FNOPO	medio
Esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti	alto

Nella tabella sono stati individuati quei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Il criterio d'individuazione delle aree di rischio è stato fatto partendo dalle attività

istituzionali della OPOINVBV come delineate nel DLCPS 233/1946 e DPR 221/1950 ed estrapolando quei processi che indirettamente avvantaggiano e ampliano la sfera giuridica.

Il rischio maggiore riguarda l'individuazione della competenza oggettiva e soggettiva nell'espressione dei pareri, il rispetto dei tempi procedurali in risposta alle richieste di parere di competenza o nelle richieste d'intervento per la soluzione di controversie o nel concorso con le autorità centrali nello studio e attuazione di provvedimenti, la composizione delle commissioni elettorali e la tutela della segretezza del voto per le cariche istituzionali, la corretta individuazione e formulazione delle circolari quali atti dovuti e non, il meccanismo d'individuazione per il coinvolgimento delle Iscritte, o altri soggetti nelle attività istituzionali del OPOINVBV (es. gruppi di studio, eventi formativi, ecc.), il metodo d'individuazione o di nomina di rappresentanti presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale o internazionale; l'esercizio del potere disciplinare.

D. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Procedimenti di riferimento a rischio	Gradazione del rischio
Agenda impegni e scadenziario	alto
Compensi e rimborsi degli organi istituzionali	

Nella tabella sono stati individuati quei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Il criterio d'individuazione delle aree di rischio è stato fatto partendo dalle attività istituzionali del OPOINVBV come delineate nel DLCPS 233/1946 e DPR 221/1950 ed estrapolando quei processi che avvantaggiano economicamente e ampliano la sfera giuridica del destinatario.

In tale ambito il comportamento che può determinare l'illecito è costituito dalla alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e dalla illegittima erogazione dei benefici, soprattutto laddove non siano adeguatamente predefiniti i criteri oggettivi. Nella stesura del nuovo regolamento verranno definiti i criteri oggettivi per l'assegnazione di compensi e rimborsi.

A queste aree di rischio deve aggiungersi, sul piano valutativo, quanto previsto dalle linee di indirizzo rese dall'ANAC nel PNA 2016 – Parte Speciale – la quale, in relazione agli Ordini Professionali ha individuato **ulteriori tre macro-aree di rischio specifiche**, sempre a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, cui si riferiscono le attività a più elevato rischio di corruzione ed ha reso gli esempi di eventi rischiosi indicando le possibili misure di prevenzione.

Fermi restando gli ulteriori approfondimenti e le analisi che saranno condotte in relazione ai rischi connessi alle particolari e concrete modalità organizzative ed attività amministrative dell'Ordine, appare – vista la approfondita disamina dell'ANAC e le funzioni di indirizzo che il PNA svolge rispetto ai RPCT adottati dagli Enti- necessario riportare l'individuazione esemplificativa dell'Autorità circa le aree di rischio specifiche.

Esse sono individuate in tre macro aree e precisamente:

- 1) Formazione professionale continua;
- 2) Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- 3) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio il PNA ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un

elenco di processi a rischio, di possibili eventi corruttivi e misure di prevenzione, ribadendo che *“l’adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l’effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi”*. Appare fondamentale riportarli poiché a tali processi rischiosi è esposto l’Ordine.

1) Per quanto concerne la **Formazione Professionale Continua**, la fonte di disciplina è il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli Nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l’applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all’emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, è necessario concentrare l’attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione.

In particolare si evidenziano i seguenti processi rilevanti:

- a) Esame e valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di autorizzazione degli *“enti terzi”* diversi dagli ordini erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- b) Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- c) Vigilanza sugli *“enti terzi”* autorizzati all’erogazione della formazione ai sensi dell’art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte degli Ordini e Collegi territoriali;
- d) Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali.

Rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, è possibile individuare, sempre in astratto ed in via esemplificativa alcuni possibili eventi rischiosi:

- a) alterazioni documentali volte a favorire l’accreditamento di determinati soggetti;
- b) mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- c) mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- d) mancata o inefficiente vigilanza sugli *“enti terzi”* autorizzati all’erogazione della formazione;
- e) inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte degli Ordini territoriali.

2) Per quanto concerne l’area di rischio relativa all’*“adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali”*, la fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell’art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell’art. 636 c.p.c. e nell’art. 2233 c.c., nonché nel recente D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica”*. Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art. 2 comma 1 D.M. 165/2016 intitolato *“OSTETRICHE PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE”*.

In sintesi, nonostante l’abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste l’obbligo dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla *«liquidazione di onorari e spese»* relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità – che dovrà necessariamente tenere conto dei criteri tabellari introdotti con il D.M. 165/2016- resta, quindi,

necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

I possibili eventi rischiosi sono in tal modo esemplificati:

- a) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- b) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- c) valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

3) Per quanto concerne la macro area di rischio relativa alla "**Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi**", il PNA 2016 riferisce che questa riguarda tutte le ipotesi in cui gli Ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le varie fonti di disciplina è indicato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, *«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»*, che prevede, in relazione alle attività di collaudo statico, ad esempio, che *«Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore»* (art. 67, co. 4). Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi.

Quanto ai possibili eventi rischiosi il PNA osserva: *“Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'Ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine o Collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico”*.

7. Misure di prevenzione

Area B-Misure obbligatorie di prevenzione del rischio

1. Adeguamento e aggiornamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del D.Lgs. 165/2001 e al D.Lgs. 39/20013 e del D.Lgs. 163/2006;
2. Adozione del regolamento delle acquisizioni di lavori, servizi, forniture e/o commesse per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti e di economicità.
In data 03.01.2022 con la delibera 1/2022 il CD ha approvato il regolamento albo fornitori per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;
3. Adeguamento al sistema dei controlli interni;
4. Rispetto delle indicazioni previste nel D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010, con particolare rigore riguardo alla composizione delle commissioni di gara e nell'elaborazione dei bandi di gara;

5. La determinazione a contrarre deve essere adeguatamente motivata e si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione;
6. Ricorso a Consip e al MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) o ad analogo centrale di acquisizione e/o costituzione di una centrale unica di committenza previo accordo consortile tra più enti pubblici del territorio;
7. Distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario dell'atto finale, laddove possibile;
8. Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento dell'Ordine;
9. Pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera, approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale.

Area C-Misure obbligatorie di prevenzione del rischio

1. Adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del D.Lgs. 165/2001 e al D.Lgs. 39/20013;
2. Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze da pubblicare sul sito www.ostetrichenovara.it
3. Delibere di adozione dei pareri e degli interventi che riportino un'adeguata motivazione rispetto ai presupposti di legittimità, alla competenza oggettiva e soggettiva dell'ente e ai tempi procedurali nonché la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990.
4. Verifica di qualsiasi assenza di conflitto d'interesse all'interno degli organi deliberanti garantendo l'astensione dalla partecipazione alla decisione di quei soggetti che siano in conflitto di interessi, anche potenziale;
5. Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato, previa individuazione del titolare del potere sostitutivo che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 comma 9-bis, l'organo di governo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione;
6. Monitoraggio dei rapporti tra il OPOINVBV ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
7. Monitoraggio dei tempi procedurali;
8. Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva in modo tale da consentire:
 - a) la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
 - b) la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati;
 - c) la verifica del controllo del rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti;
 - d) la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

Misure ulteriori di prevenzione del rischio

Qualsiasi processo o provvedimento di nomina o individuazione di soggetti (ordini, ostetriche, rappresentanti, ecc) dovrà essere adeguatamente motivato e preceduto dalla definizione di criteri trasparenti e imparziali che ne definiscano i requisiti tecnici, professionali e attitudinali richiesti, garantendo la massima partecipazione e la rotazione. Laddove possibile e a parità di requisiti si deve ricorrere al sorteggio.

Area D-Misure obbligatorie di prevenzione del rischio

1. Delibere di adozione dei provvedimenti che riportino un'adeguata motivazione rispetto ai presupposti di legittimità, alla competenza oggettiva e soggettiva dell'ente e ai tempi procedurali nonché la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990;
2. Verifica di qualsiasi assenza di conflitto d'interesse all'interno degli organi deliberanti garantendo l'astensione dalla partecipazione alla decisione di quei soggetti che siano in conflitto di interessi, anche potenziale;
3. Monitoraggio dei tempi procedurali;

Misure ulteriori di prevenzione del rischio comuni a tutte le aree

1. Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).
2. Predisposizione di un piano per i controlli di cui al punto precedente, rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000).
3. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
4. Massima promozione della rotazione e del sorteggio;
5. Inserire apposite disposizioni nel Codice di comportamento, per fronteggiare situazioni di rischio specifico.
6. Promuovere il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti.
7. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
8. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra tutti i soggetti per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

Misure di prevenzione del rischio per le macroaree di rischio specifico

1) Formazione professionale continua

Secondo le indicazioni del PNA, è possibile individuare alcune possibili misure e precisamente:

- a) controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- b) introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi organizzati dagli Ordini professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- c) controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

2) Rilascio di pareri di congruità

Fra le possibili misure preventive, seguendo il PNA 2016, si indicano:

- 1) necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in

base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di:

- a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità;
 - b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni;
 - c) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- 2) rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
 - 3) organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Consiglio direttivo rispetto alle suddette misure, decide di garantire i punti 2 e 3, prevedendone l'inserimento all'interno dell'aggiornamento del regolamento interno.

3)Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

Quanto alle possibili misure di prevenzione il PNA osserva che esse *“potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo). È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'ordine o del collegio interpellato”*.

In ogni caso in cui l'Ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono suggerite le seguenti misure:

- a) utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- b) rotazione dei soggetti da nominare a parità di competenza;
- c) prevalenza del criterio della competenza e nomina del medesimo soggetto sulla base di ampia ed adeguata motivazione in ordine alla assoluta idoneità rispetto alle funzioni richieste;
- d) valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente nei casi di urgenza;
- e) se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- f) verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- g) eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

8.Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

Il D.Lgs. 39/2013 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione.

L'Ordine, anche per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l'esistenza di

eventuali condizioni ostative o impeditive previste dal D.Lgs. 39/2013 in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi.

Secondo quanto disposto all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 39/2013, in riferimento alla Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni negli enti di diritto privato in controllo pubblico, *“Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto”*.

In caso si verifichi la condizione prevista dalla norma di cui sopra, l'Ordine provvederà a conferire l'incarico a soggetto diverso.

L'Ordine, anche successivamente al conferimento dell'incarico, verificherà l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, attuando un costante monitoraggio della normativa del caso. Il monitoraggio svolto negli anni precedenti (2018-2019-2020-2021) non ha evidenziato l'emersione di cause di inconfiribilità o incompatibilità presso la pubblica amministrazione (nemmeno a carico di consulenti), né altre condizioni ostative o impeditive al rapporto con la pubblica amministrazione previste dal D.Lgs. 39/2013.

9. Whistleblower-Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito

L'articolo 1, comma 51, della l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. 165/2001, l'art 54 bis rubricato tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il cosiddetto whistleblower.

Tale disposizione prevede che:

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

1. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

2. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

3. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni”.

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione; quest'ultimo opererà in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'Ente, come previsto dalla circolare della FNOPO 55/2020, ha provveduto a istituire la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità, in data 07.06.2021 con delibera n°31/2021. La procedura e i modelli per la segnalazione sono stati pubblicati nella sezione "Servizi" del sito istituzionale www.ostetrichenovara.it

10. Tempi di attuazione delle misure di prevenzione del rischio

Tutte le misure di prevenzione del rischio sono d'immediata e permanente attuazione laddove non richiedano l'adozione di un atto/documento o un loro adeguamento. Nella tabella sono indicate invece quelle misure che richiedono l'adozione di un atto/documento o la loro implementazione, con le relative scadenze.

Misura	Soggetto Competente	Scadenza
Adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento, adeguato ai principi del d. lgs 165/2001 e al d. lgs 39/20013 e al d. lgs 163/2006;	CD	31.12.22
Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist) prima della delibera di adozione dell'atto finale;	CD	31.12.22
Promuovere il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti.	Responsabile della Corruzione e Trasparenza	Tempestiva
Programmazione e svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra tutti i soggetti per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	Responsabile della Corruzione e Trasparenza	Tempestiva

11. Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza

Il sistema della comunicazione e della formazione del personale e di tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nel presente piano è considerata attività centrale per l'efficacia del piano e per una fattiva attività di prevenzione della corruzione. A tal fine si rimanda all'attività della FNOPO.

Infatti in occasione di ogni Consiglio nazionale (che mediamente si tiene due volte l'anno) sarà dedicata apposita sezione formativa (di circa 2 ore) per tutti i soggetti coinvolti (componenti del comitato centrale, del consiglio nazionale e del collegio dei revisori dei conti, e altri soggetti). In tali occasioni saranno invitati esperti del settore e saranno condivise esperienze e pratiche virtuose.

12. Il responsabile della prevenzione della corruzione

Il RPC è la figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, il OPOINV BV ha provveduto ad identificare il Responsabile di prevenzione della corruzione, che, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

Visto la nota del 01/08/2014 prot. 43619 della Direzione Generale delle professioni sanitarie del Ministero della Salute laddove si ritiene che nel caso di assenza di un dirigente, come richiesto dalle norme, il responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione possa essere individuato nel segretario dell'Ordine.

Il CD, in data 18 gennaio 2021, ha provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. La scelta è ricaduta sulla Consigliera dell'Ordine Martina Maria Pagin, eletta in data 9-10-11 gennaio 2021 ed investita della carica di Consigliera in data 13 gennaio 2021, ritenuta idonea a ricoprire l'incarico attribuitele, a seguito di consultazione interna. Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013 e per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dovrà disporre di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine, e avrà completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza. Tale ruolo viene svolto in collaborazione con la referente DPO, Chiara Agazzone, eletta in data 9-10-11 gennaio 2021 ed investita della carica di Consigliera in data 13 gennaio 2021.

Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

13. Elenco dei reati configurabili

Si richiama all'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nel piano l'elencazione, seppure non esaustiva, dei principali reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento del OPOINV BV a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

BOLZA

SEZIONE II

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2022-2024

1.Procedimento di elaborazione e adozione del piano

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2022-2024 (PTTI) è integrato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTCP), come previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 33/2013. L'integrazione è ritenuta opportuna sia in relazione all'unificazione delle responsabilità in un unico soggetto, sia in relazione alle ridotte dimensioni dell'ente e sia in relazione all'assunto che proprio la trasparenza costituisce uno degli assi portanti nella prevenzione della corruzione, poiché consente ai cittadini di esercitare un controllo sociale diffuso e ad inibire attività corruttive.

Con il PTTI il OPOINVBV rende noto a chiunque abbia interesse quali siano gli obiettivi e gli strumenti in materia di trasparenza, formalmente collocati in una più ampia azione di prevenzione della corruzione, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

A tal fine il OPOINVBV dà piena attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e alla Delibera 50/2013 contenente le "Linee Guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2015.

Definizione e applicazione del concetto di trasparenza del OPOINVBV: la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività del OPOINVBV, è finalizzata altresì alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino, alla cui tutela e interesse è peraltro demandata proprio la mission istituzionale del OPOINVBV e della FNOPO, laddove è un'istituzione preposta, in ossequio all'art. 32 della costituzione, alla tutela della salute del cittadino cui l'ostetrica, nell'ambito delle proprie competenze, provvede e garantisce.

Unico vulnus/gap del PTTI è l'assenza del correlato Piano della performance previsto dal D.Lgs 150/2009 che non è adottato ai sensi dell'art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255).

Nelle more di articolare un ciclo analogo o struttura equivalente il OPOINVBV, considerata l'assenza del ruolo dirigenziale, garantisce allo stato attuale un meccanismo comunque volto ad assicurare standard qualitativi ed economici del servizio tramite un sistema di valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, adeguandosi così ai principi generali di cui all'art. 3 del D.Lgs. 150/2009.

Salvi i limiti stabiliti all'art. 4 del D.Lgs. 33/2013, gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano:

1. in capo al OPOINVBV, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'Allegato A del decreto e di cui alle ulteriori indicazioni rese con la delibera dell'ANAC n. 50/2013, nel proprio sito istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del OPOINVBV.
2. in capo ai cittadini, il diritto (di chiunque) di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Nell'ambito di tale obbligo il OPOINVBV deve rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Riguardo alla descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo si rimanda a quanto riportato nell'introduzione e nell'analisi di contesto della prima sezione del Piano ovvero quella di Prevenzione della corruzione.

Per quanto strumento di programmazione autonomo il PTTI è comunque adottato unitamente al PTPC ovvero entro il 31 gennaio di ciascun anno e pertanto deve essere letto in maniera integrata con il PTPC.

Il PTTI unitamente al PTPC è elaborato dal Responsabile della Trasparenza e della Corruzione ed è sottoposto al Consiglio Direttivo del OPOINVBV per la sua adozione e prima dell'adozione finale sarà sottoposto a consultazione pubblica sul sito www.ostetrichenovara.it, previa sollecitazione/informazione ai principali stakeholder che, in via di prima adozione, sono identificati in:

1. FNOPO
2. Ordini provinciali e interprovinciali delle ostetriche
3. Ostetriche iscritte all'albo (per il tramite degli Ordini provinciali e per il tramite di una newsletter specifica)
4. Ministero della Salute (Dipartimento professioni sanitarie)
5. Presidenza del Consiglio – Funzione pubblica
6. Anac

Il sistema di coinvolgimento degli stakeholder sopra individuati avverrà in occasione di ogni aggiornamento e in occasione dell'attività di monitoraggio e di valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del piano. I contributi raccolti saranno resi pubblici sul sito del OPOINVBV al termine di scadenza della consultazione, non inferiore a 7 giorni.

Il Responsabile della Trasparenza cura il monitoraggio e la misurazione della qualità, anche in ordine ai requisiti di accessibilità e usabilità, della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale www.ostetrichenovara.it.

Il collegamento con il Piano anticorruzione è garantito dal responsabile e dalla concreta integrazione, anche documentale, del PTTI e del PTPC.

Il Responsabile della trasparenza promuove specifiche azioni formative in materia di trasparenza.

2.Obiettivi strategici in materia di Trasparenza

L'obiettivo assunto quale obiettivo strategico è l'adeguamento del OPOINVBV ai principi di cui al D. Lgs. 165/2001 e al D.Lgs. 150/2012. In tale ottica dovranno essere implementati e adottati dall'organo di vertice del OPOINVBV tutti gli atti e strumenti regolamentari necessari. Tale obiettivo strategico è considerato funzionale alla promozione dell'innovazione, dell'efficienza organizzativa, della trasparenza e della prevenzione della corruzione. A supporto di tale obiettivo saranno adottati tutti gli strumenti avanzati di comunicazione con tutti i soggetti destinatari del PTTI.

L'obiettivo è quindi far conoscere, a chiunque ne abbia interesse, l'ufficio responsabile e i tempi per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari e dei componenti degli organi d'indirizzo politico, amministrativo e di controllo del OPOINVBV, coinvolti in tale processo di trasparenza.

Altro e fondamentale obiettivo è garantire la conoscenza diffusa e l'accessibilità totale delle informazioni relative al modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

3.Processo di attuazione del programma

Il Responsabile della trasparenza impartisce apposite direttive, per assicurare il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del OPOINVBV.

I flussi informativi sono governati dal Responsabile della trasparenza, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dagli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 33/2013.

La struttura dei dati e i formati devono rispettare i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e open source che debbono possedere gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione. Il OPOINVBV che detiene l'informazione oggetto di pubblicazione predispone documenti nativi digitali in formato PDF/A.

Il Responsabile della trasparenza propone le azioni necessarie per adeguare il sito istituzionale agli standard previsti nelle linee guida per i siti web della P.A..

Il responsabile della Trasparenza garantisce il necessario bilanciamento dell'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, così come previsto dagli art. 4, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs.196/2003, dalle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.

La violazione della disciplina in materia di privacy richiama la responsabilità dei responsabili di procedimento che dispongono la materiale pubblicazione dell'atto o del dato.

4. Misure di monitoraggio e vigilanza

Il Responsabile della Trasparenza verifica, il rispetto dei tempi di pubblicazione e una volta decorso il termine per la pubblicazione obbligatoria di cui all'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, i dati debbono essere eliminati ed inseriti in apposite cartelle di archivio della medesima tabella "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile della Trasparenza assicura il monitoraggio degli adempimenti predisponendo un documento di controllo ed uno scadenziario.

Il Responsabile della trasparenza ogni sei mesi relaziona oralmente in ordine agli obblighi prescritti per legge ogni anno dovrà redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente Programma al Consiglio Direttivo del OPOINVBV.

Il Responsabile della trasparenza vigila sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione integra gli estremi della responsabilità per danno all'immagine.

5. Accesso civico

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal D.Lgs. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui il OPOINVBV abbia omesso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto.

La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza del OPOINVBV, obbligato alla pubblicazione. Entro 30 giorni dalla richiesta il OPOINVBV deve:

- 1) procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
- 2) trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l' OPOINVBV deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta da parte dell' OPOINVBV il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990.

L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33

ossia:

- 1) all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- 2) al vertice politico dell'amministrazione.

BOLZA